

Prot. n. 777li, 21/05/2024ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI**Oggetto: Finanziamenti alle imprese – Credito di imposta SUD ZES – richieste dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024. INVIO SCHEDA DELLA MISURA . INTEGRAZIONI.**

A partire dal primo gennaio 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare del CREDITO DI IMPOSTA previsto per la nuova **Zona Economica Speciale (ZES) unica**, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali.

La ZES unica è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Lo scorso 17 maggio è stato siglato il decreto attuativo prevede l'invio delle domande a partire dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024 per spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2024 e quelle da sostenere fino al 15 novembre 2024.

Tra le nuove indicazioni previste dal Decreto del 17 maggio (art. 3 comma 3), sono agevolabili anche gli immobili strumentali privi del requisito della novità (vedi dettaglio scheda tecnica).

Si fa presente inoltre che il provvedimento dell' 11 giugno dell'Agenzia delle Entrate prevede la presentazione di comunicazioni integrative - a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025 per utilizzare il credito di imposta - per gli investimenti:

- non ancora realizzati al momento della presentazione della richiesta di agevolazione;
- oppure realizzati ma per i quali non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Si allega una scheda riepilogativa della misura e ricordiamo che per ogni informazione e per la preparazione delle richieste di agevolazione è possibile contattare l'Ufficio economico m.mastropietro@confindustriafoggia.it

Cordiali saluti

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(DR. Enrico Barbone)

All. Scheda tecnica della Misura



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/708231 Fax 0881/363314

www.confindustriafoggia.it – protocollo@confindustriafoggia.itPEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717

SCHEDA TECNICA CREDITO DI IMPOSTA SUD ZES 2024

POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

Tutte le imprese comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura

SONO ESCLUSE LE IMPRESE OPERANTI:

- nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- nel settore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- nel settore della banda larga
- nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, **per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.**

MODALITA' DEL CONTRIBUTO E ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d'imposta SUD ZES è del 60% per le micro e piccole imprese, del 50% per le medie imprese, del 40% per le grandi imprese.

INTERVENTI AMMESSI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale **realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**, e per:

- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
- **acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti** ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti



effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Si precisa inoltre che secondo quanto previsto dal DM 17 maggio 2024:

«gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (Ue) n. 651/2014, del 17 giugno 2014». Quindi, pur dovendosi necessariamente rispettare le condizioni prescritte per la definizione di «investimento iniziale» stabilita dal regolamento comunitario, almeno per questa tornata di investimenti con deadline al 15 novembre entrano in gioco anche gli immobili strumentali privi del requisito della novità.

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

PROCEDURA DI ACCESSO

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano **attraverso apposito modello**, all'Agenzia delle entrate, **dal 12 giugno al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Se nel corso dell'anno 2024 vengono realizzati investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato, le aziende devono comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, e l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di spettanza del credito a favore delle aziende che hanno già ricevuto la comunicazione di ammissibilità.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n 39.

Si fa presente inoltre che il provvedimento dell' 11 giugno dell'Agenzia delle Entrate prevede la presentazione di comunicazioni integrative - a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025 per utilizzare il credito di imposta - per gli investimenti:

- non ancora realizzati al momento della presentazione della richiesta di agevolazione;
- oppure realizzati ma per i quali non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

